

Approvata la riforma organica della magistratura onoraria

venerdì 29 aprile 2016

di **Finocchiaro Giuseppe** - Professore associato di diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Brescia

Nella seduta del 28 aprile 2016 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il d.d.l. n. 3672, «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», approvato dal Senato della Repubblica il 10 marzo u.s. Può ora attendersi (salvo soltanto l'improbabile esercizio del diritto di veto del Presidente della Repubblica) la pubblicazione nella G.U. della nuova legge, che mira a dare organicità alla complessa materia.

Il provvedimento appena approvato, come ricordato dall'art. 9, 2° co., del medesimo, «attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51».

Vale, però, sottolineare che in realtà l'attuazione non sarà completa finché il Governo, cui è accordato il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, non adotterà il/i decreto/i legislativo/i necessario/i (ferma restando, entro i 2 anni successivi dall'entrata in vigore di questo/i, la possibilità per il Governo di emanare ulteriori disposizioni correttive ed integrative).

Soltanto le previsioni di cui agli artt. da 4 a 7 sono destinate a trovare applicazione decorso l'ordinario termine di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione della legge in G.U., delle quali, in questa sede si tenterà di compiere un brevissimo commento a prima lettura.

Analiticamente:

- l'art. 4, in tema di «Incompatibilità del giudice di pace» – salvo qualche aggiustamento (ad esempio, l'estensione dell'incompatibilità a chi abbia ricoperto incarichi direttivi o esecutivi non soltanto nei partiti politici, ma anche nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative) e chiarimento (ad esempio, viene espressamente

escluso che costituisca causa di incompatibilità per il giudice di pace che sia anche iscritto all'albo degli avvocati, l'esercizio del patrocinio «davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie») – conferma in larga misura le corrispondenti previsioni già vigenti dell'art. 8, l. 21.11.1991, n. 374;

- l'art. 5 – innovando radicalmente l'art. 15 della l. istitutiva del giudice di pace (che prevedeva la figura del «Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace», individuandolo nel magistrato onorario di maggiore anzianità di servizio, cui competeva altresì una «indennità di presenza mensile») – affiderà il «Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace» al presidente del tribunale, «il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo»;

- l'art. 6 – superando il «Divieto di applicazione o supplenza» dei giudici di pace ad altro ufficio, stabilito dall'art. 10-bis, l. n. 374/1991, salvo quanto timidamente consentito dal precedente art. 3, 2° co. (che permetteva al presidente del tribunale di affidare temporaneamente la reggenza di un «ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo») – per «esigenze di servizio ... imprescindibili e prevalenti» consentirà (su deliberazione del Consiglio giudiziario integrato con i rappresentanti dei giudici di pace e del C.S.M.) l'applicazione dei giudici di pace da un ufficio all'altro all'interno del medesimo distretto di Corte d'appello;

- l'art. 7, «Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del viceprocuratore onorario» – oltre a confermare le previsioni già vigenti che impongono che i magistrati onorari curino la propria formazione continua attraverso la partecipazione di corsi di formazione decentrata, precisando che questi devono avere cadenza almeno semestrale – introduce la necessità della celebrazione di riunioni trimestrali organizzate, per i giudici di pace e per i giudici onorari di tribunale, dal presidente del tribunale e, per i viceprocuratori onorari, dal procuratore della Repubblica o da magistrati «professionali» (o, con espressione più consueta, «togati») da questi delegati, «per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative».

Dalle ultime tre disposizioni ricordate emergono con chiarezza le due fondamentali linee ispiratrici dell'intera riforma, come emergenti

altresì dai criteri direttivi della delega legislativa attribuita al Governo ex art. 2 del provvedimento in commento. Queste possono essere riassunte:

- da un canto, nell'accentuazione del carattere sussidiario della magistratura onoraria rispetto a quella professionale,

- dall'altro canto, nell'introduzione di una maggiore flessibilità dell'impiego dei magistrati onorari, i quali verranno inseriti tutti nei già previsti «uffici per il processo», costituiti presso i tribunali ordinari, così consentendo l'applicazione dei giudici onorari oltre che alle funzioni di giudice di pace a quelle di magistrati di tribunale.

Atteso che queste previsioni, nonché le altre disposizioni, specialmente quelle di diritto transitorio, presentano molteplici profili di interesse e si caratterizzano per l'estrema complessità ed eterogeneità, saranno oggetto di analisi ed esame in un successivo ed imminente lavoro.

Riferimenti normativi

Cost., art. 106

Ord. giud., artt. 42-ter e 71

l. 21.11.1991, n. 374, artt. 3, 8, 10-bis

D.Lgs. 19.2.1998, n. 51, art. 245